

Codice DB1121

D.D. 2 ottobre 2012, n. 879

PSR 2007-2013: Misura 216 "Investimenti non produttivi". Modifiche alla D.D. n. 771 del 14.08.2012 ed agli allegati A (Parte seconda Procedure per la presentazione delle domande e per le successive fasi istruttorie) e B (Realizzazione di formazioni arbustive e arboree - Costi standard).

Vista la Determinazione del Direttore regionale n. 771 in data 14.08.2012 avente per oggetto <Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi": disposizioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto, per le successive fasi procedurali e per l'attuazione degli impegni tecnici>;

prese in esame le richieste pervenute da un'Organizzazione professionale agricola e da alcuni Enti di Gestione delle aree protette del Piemonte di rendere più semplificata la presentazione delle domande di aiuto, avendo a disposizione altresì un maggior lasso di tempo per la predisposizione delle medesime e della documentazione prevista;

ritenuto possibile concedere un periodo di proroga rispetto alla data dell'8.10.2012 prevista al par. 2.1 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE dell'Allegato A della D.D. n. 771 del 14.08.2012, tenendo conto della competenza dell'esercizio finanziario del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) nell'anno corrente che si conclude il 15 ottobre 2012;

confermata la possibilità di consegnare il formato cartaceo delle domande nei 2 giorni successivi al termine utile per la trasmissione telematica;

ritenuto possibile consentire la semplificazione di alcuni elaborati, come ad esempio il computo metrico ;

esaminate le richieste di chiarimenti circa ulteriori aspetti tecnici e stabilito di fornire le specificazioni necessarie;

rilevati altresì alcuni errori materiali nell'allegato A e nell'allegato B facenti parte integrante della citata D.D. n. 771 e stabilito di apportare le dovute correzioni;

stabilito pertanto di apportare le modifiche e le integrazioni descritte;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.,

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,

determina

I. di prorogare i termini, stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 771 del 14 agosto 2012, per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura 216 del PSR 2007-2013 nel modo seguente:

- la trasmissione telematica alla Provincia competente per territorio dovrà avvenire entro le **ore 24 del 15 ottobre 2012**;
 - il formato cartaceo sottoscritto dall'interessato dovrà pervenire, con i relativi allegati, entro le **ore 12 del 17 ottobre 2012** presso il Servizio/Settore agricoltura dell'amministrazione provinciale competente;
- II. di modificare gli allegati alla determinazione dirigenziale n. 771 del 14 agosto 2012 secondo quanto riportato in allegato alla presente determinazione;
- III. di incaricare il responsabile del Settore agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue di provvedere a tutti i successivi adempimenti procedurali, anche mediante l'assunzione di ulteriori provvedimenti di modifica delle attuali disposizioni.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero innanzi al capo dello stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA D.D. n. 771 del 14 agosto 2012

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A
(DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI NUOVA ADESIONE)

MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA
PARTE GENERALE

Par. 7.2 – SPESE NON AMMISSIBILI

L'ultimo puntino è sostituito dal seguente:

- < - interventi prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari. Per tali interventi l'Autorità di gestione del PSR (la Regione Piemonte) ha presentato al Comitato di Sorveglianza del PSR una proposta di demarcazione, in corso di valutazione da parte della Commissione Europea, che prevede la possibilità di applicare la misura 216 anche a superfici soggette allo standard di condizionalità 5.2, poiché quest'ultimo non impone la realizzazione di nuovi impianti, ma soltanto il vincolo a non coltivare i terreni interessati ed a non eliminare la vegetazione preesistente. >

MODIFICHE ALLA PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E PER LE SUCCESSIVE FASI ISTRUTTORIE

Par. 2.1 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

L'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

- < La domanda di aiuto deve essere trasmessa *per via telematica* alla Provincia competente per territorio entro le **ore 24 del 15 ottobre 2012**.

La domanda *cartacea*, stampata mediante la procedura informatica regionale e sottoscritta in originale dal richiedente, deve essere fatta pervenire, con i relativi allegati, al Servizio/Settore agricoltura dell'amministrazione provinciale competente entro le **ore 12 del 17 ottobre 2012**.>

Par. 2.2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA CARTACEA

Nel *terzo trattino*, la prima frase è sostituita dalla seguente:

- < - per *domande riguardanti esclusivamente l'impianto di siepi e/o filari e/o alberi isolati*, per le quali l'agricoltore *non* intenda avvalersi della progettazione di un professionista abilitato, la

scheda di descrizione dell'impianto conforme al modello 2 della Parte IV delle presenti disposizioni, compilata e sottoscritta dal richiedente. >

Al terzo trattino "per domande riguardanti esclusivamente l'impianto di siepi e/o filari e/o alberi isolati (..) viene aggiunto un ulteriore ultimo capoverso:

< Per gli agricoltori che intendano avvalersi della progettazione di un professionista abilitato valgono le indicazioni di presentazione del progetto mediante il modello 3 della Parte IV delle presenti disposizioni, di cui al successivo trattino;>

Nel sesto trattino il secondo capoverso: "Per eventuali voci non previste nel prezzario si potrà far ricorso all'analisi prezzi, eseguita e certificata dal tecnico incaricato" è sostituito dai seguenti capoversi:

< L'allegato B riporta voci di spesa del prezzario regionale riferibili a impianti per i quali non è richiesta la progettazione di un professionista abilitato (siepi, filari e alberi isolati). Per alcune voci è riportata anche la spesa al km, riferita a elementi lineari semplici e a diverse distanze sulla fila. Nel caso degli alberi isolati è prevista la possibilità di utilizzare anche piante di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate per gli elementi lineari. L'utilizzo di piante delle caratteristiche indicate per le piante isolate è ammissibile anche per i filari, per le siepi arbustivo-arboree entro il limite di 15 piante ogni 100 metri lineari e per i boschetti entro il limite del 15% delle piante collocate a dimora.

Anche per gli altri tipi di investimento (es. realizzazione di aree umide) occorre adottare, qualora esistano, le voci del prezzario regionale riferibili alle relative operazioni (anche se non riportate nell'allegato B). Per le voci non previste nel prezzario regionale si deve far ricorso all'analisi dei prezzi o alla ricerca di mercato.

Qualora sia prevista la redazione di un progetto definitivo/esecutivo, alla domanda di aiuto può essere allegato, in alternativa a quanto sopra descritto, un computo metrico di massima. In questi casi, entro la scadenza per la presentazione del progetto esecutivo/definitivo dovrà pervenire anche il computo metrico definitivo. Non potrà essere comunque riconosciuta una spesa complessiva superiore a quella indicata nel computo metrico allegato alla domanda di aiuto. >

Par. 2.3 - ADESIONE A PROGETTI COLLETTIVI

L' ultimo capoverso del paragrafo è sostituito dal seguente:

< I progetti collettivi devono essere fatti pervenire alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue (corso Stati Uniti, 21 - 1028 Torino) entro il 24/10/2012. Il rispetto della scadenza è attestato dal timbro del protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale in caso di invio tramite posta. >

Par. 5 - PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI

Il primo capoverso del punto 1.a) è sostituito dal seguente:

< 1. a) per investimenti della tipologia 1 che comprendano la realizzazione di boschetti e/o aree umide (eventualmente associata all'impianto di siepi e/o filari e/o alberi isolati), o per investimenti non rientranti in tale definizione per i quali gli agricoltori si siano avvalsi della progettazione di un professionista, il progetto definitivo/esecutivo redatto e sottoscritto da un tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo, che curi anche la direzione dei lavori in fase di realizzazione. >

Dopo il punto 2 è inserito il seguente punto 3:

< 3. il computo metrico definitivo, qualora con la domanda di aiuto sia stato presentato un computo metrico di massima o un computo metrico che debba essere adeguato al

progetto definitivo/esecutivo. Non potrà essere comunque riconosciuta una spesa complessiva superiore a quella risultante dal computo metrico allegato alla domanda di aiuto. >

Al termine del paragrafo (dopo il punto 3 di nuova introduzione) è aggiunto il seguente capoverso:

< I progetti di cui ai punti 1.a) e 1.b) possono essere redatti dal titolare della domanda di aiuto, se in possesso dei necessari requisiti. >

Par. 6.3. - EVENTUALE RIESAME

Il primo capoverso è sostituito dal seguente:

< Entro 30 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, il richiedente può presentare all'Amministrazione Provinciale memorie scritte per chiedere il riesame della propria domanda e la ridefinizione della propria posizione. >

L'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

< Se il richiedente non si avvale della possibilità di chiedere il riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel par. 18. >

Par. 15.2 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

L'intero paragrafo è sostituito dal seguente:

< Se durante il periodo di impegno si verifica un subentro nella conduzione dei terreni interessati dagli investimenti non produttivi, gli impegni e gli eventuali benefici possono essere trasferiti al nuovo conduttore, mediante una domanda di conferma degli impegni assunti dal precedente. Tale conferma si può esprimere mediante la presentazione, per la parte rimanente del periodo di impegno, di domande annuali di pagamento relative agli interventi agroambientali che prevedono il mantenimento degli elementi realizzati nell'ambito della misura 216.

Se il trasferimento di impegno non si verifica, l'agricoltore che ha assunto gli impegni è soggetto alle penalità previste dalle disposizioni regionali.

In caso di trasferimento dei titoli di conduzione per successione, gli eredi possono subentrare negli impegni e beneficiare dei relativi aiuti oppure rinunciarvi senza dover restituire gli importi già erogati. >

MODIFICHE ALLA PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

SEZIONE 1 – REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI VEGETALI E/O DI ZONE UMIDE

Par. 1.1.1 - IMPEGNI

Nel punto a), all'ultimo capoverso, dopo la frase: "Per poter essere considerati parte dell'agroecosistema e quindi ammissibili a finanziamento, gli elementi ambientali e paesaggistici dovranno essere contigui ad appezzamenti coltivati o collocarsi nelle loro immediate vicinanze.", viene aggiunta la frase:

- < Nel rispetto di tale condizione, gli interventi possono riguardare anche superfici in precedenza non coltivate, poiché il sostegno della misura riguarda esclusivamente le spese di investimento e non comprende compensazioni per la mancata coltivazione dei terreni. >

Al termine del punto c) viene aggiunto il seguente capoverso:

- < Ai fini del rispetto di tali requisiti, si considerano elementi ambientali e paesaggistici preesistenti:
- le superfici (comprehensive delle fasce di rispetto) che nel 2012 sono state oggetto dell'azione F7 del PSR 2000-2006 o delle sottoazioni 214.7/1, 214.7/2 o 214.7/3;
 - le superfici che nel fascicolo aziendale del 2012 sono state registrate con i codici di prodotto individuati dalla tabella "elenco prodotti/macrouso" del par. 1.1.2. >

Par. 1.2.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Nel sottoparagrafo "*Materiale di propagazione*", secondo capoverso, il primo trattino è sostituito dal seguente:

- < - passaporto delle piante ("passaporto verde"): Amelanchier, Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rubus, Sorbus, Viburnum; >

Par. 1.3.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Al termine del sesto capoverso, di seguito riportato: "Nella risistemazione o costituzione delle zone umide e, in particolare, delle canalizzazioni per l'afflusso e il deflusso dell'acqua si raccomanda il massimo utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.", viene aggiunto il testo:

- < Nella costituzione delle pareti, del fondo e delle sponde dei bacini non è ammesso l'impiego di cemento e, tranne che in casi adeguatamente motivati, di altri elementi artificiali. L'impiego di teli plastici per l'impermeabilizzazione, in particolare, è ammissibile soltanto se risultano impraticabili tecniche alternative di ingegneria naturalistica. >

Il settimo capoverso è sostituito dal seguente:

- < Non sono ammesse l'asportazione di materiale di scavo all'esterno dell'azienda né l'aggiunta di materiale di riporto proveniente dall'esterno, tranne che in casi debitamente motivati in funzione delle finalità ambientali dell'intervento. >

Al termine del paragrafo è inserito il seguente capoverso:

- < Per minimizzare il disturbo alla fauna selvatica, è opportuno che gli eventuali percorsi pedonali e i punti di accesso al pubblico non interessino l'intero perimetro dell'area umida o siano adeguatamente schermati o distanziati dai suoi margini. >

Par. 1.3.3 - ALTRE ZONE UMIDE (STAGNI, PALUDI, MACERI, ECC.)

Nel sottoparagrafo "*Canale perimetrale*" il primo capoverso è sostituito dal seguente:

- < E' opportuno che a margine della zona umida sia realizzato (all'interno degli argini perimetrali, ove presenti) un canale perimetrale di profondità di almeno 80 cm per evitarne un rapido interrimento e di ampiezza idonea a garantire nei periodi di scarsa disponibilità idrica una riserva adeguata alle dimensioni del bacino. >

SEZIONE 2 – INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI PER UCCELLI E CHIROTTERI

Dopo il quinto capoverso: “Di seguito si forniscono alcuni orientamenti per la progettazione e realizzazione dell'intervento”, viene inserito il seguente:

- < Al fine di ridurre i fattori di disturbo a carico di uccelli e chiroterri, per l'installazione dei nidi artificiali è opportuno scegliere preferenzialmente superfici non coltivate (es. superfici boschive, macchie, incolti), purché situate nelle immediate vicinanze di frutteti o vigneti e condotte (al pari di questi ultimi) dal titolare della domanda di pagamento. Ciò non comporta sovracompensazione, poiché il sostegno della misura riguarda esclusivamente le spese di investimento e non compensa perdite di reddito per la mancata coltivazione dei terreni interessati.>

MODIFICHE ALLA PARTE QUARTA

MODULISTICA

Modello 4 - PROGETTO COLLETTIVO

L'intestazione dell'ultima tabella (“Tabella di cui al punto 6. nota ⁴”) è sostituita dalla seguente:

- < Tabella di cui al punto 6, nota ¹².>

MODIFICHE ALL'ALLEGATO B

(REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE – COSTI STANDARD)

Tabella 1.3 - COLLOCAMENTO A DIMORA

Le ultime due righe della tabella vengono sostituite dalle seguenti:

(...) distanza sulla fila 1,10 m., 909 piante/km	(...) € 2.190,91/km
distanza sulla fila 1,00 m., 1000 piante/km	€ 2.410,00/km